

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5238

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, TASSONE, CACCIA, ROCELLI, CRESCENZI,  
NUCCI MAURO, CAVIGLIASSO, LUSETTI, CIMMINO,  
SAPIENZA, CAMPAGNOLI, URSO, CHIRIANO, MATULLI**

*Presentata il 15 novembre 1990*

**Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nasce dall'esigenza di riconoscere, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, quel processo innovativo che si sta verificando per il personale civile dello Stato, con riconoscimento retroattivo, a tutti gli effetti, dal 1980.

Infatti, la legge 11 luglio 1980, n. 312, ha istituito le ben note « qualifiche funzionali » attribuibili al personale che ha svolto per almeno cinque anni le mansioni relative alla qualifica superiore.

La professionalità dei sottufficiali, vivamente apprezzata e altamente ricono-

sciuta nell'ambito di tutto il contesto sociale, merita ampiamente quel riconoscimento innovativo che si sta verificando nelle corrispondenti categorie dello Stato.

Come è noto, la maggior parte dei sottufficiali ed in particolare tutti i marescialli, hanno svolto da sempre i compiti relativi alla qualifica superiore, in quanto l'ordinamento militare è privo di una carriera di concetto a cui, però, ha sempre sopperito la categoria dei sottufficiali.

Detta proposta di modifiche raggiungerebbe lo scopo primario di fornire una sentita motivazione a tutto il personale della categoria in quanto esso sarebbe stimolato a conseguire la massima qualifica

per un periodo continuativo di cinque anni e di ciò ne beneficerebbe tutta l'organizzazione delle Forze armate e della Guardia di finanza in quanto si troverebbe a gestire personale esperto, motivato e teso ad offrire il meglio di se stesso in vista dell'obiettivo da raggiungere.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare sta nel fatto che dette norme non costituirebbero, nella maniera più assoluta, alcun ulteriore onere finanziario per il bilancio della Difesa, in quanto la dovuta copertura finanziaria è già prevista dalla legge n. 212 del 1983.

Con l'articolo 2 si vuol modificare il limite di età per la cessazione dal servizio permanente in quanto si deve colmare una grossa lacuna dell'attuale sistema normativo.

È noto che il limite di età per l'arruolamento volontario degli allievi sottufficiali va dai 16 ai 22 anni e che la durata del servizio militare per percepire il massimo della pensione è di anni 36.

È evidente che coloro che vengono incorporati al 22° anno di età non riescono a raggiungere il limite massimo di pensionabilità e ciò comporta una cospicua differenza fra il trattamento economico di attività ed il trattamento di quiescenza.

Con l'articolo 3 della presente proposta di legge si vuol eliminare un'evidente sperequazione a danno dei sottufficiali nel grado di sergente.

In tutte le altre carriere dello Stato, infatti, dopo il concorso iniziale, non è

previsto un ulteriore concorso per l'immissione nei ruoli organici, ma soltanto un breve periodo di prova di sei mesi.

È d'uopo precisare che, dopo la vincita del concorso, i sergenti sono obbligati alla frequenza di un corso di formazione professionale della durata di almeno 9 mesi con relativi esami finali. Detti esami rivestono un'importanza eccezionale in quanto, se non superati, comportano l'esclusione dal proseguimento della carriera per l'allievo sottufficiale.

L'allievo sottufficiale, una volta superato il previsto corso di formazione professionale, viene valutato sia per conseguire la promozione al grado di caporale che per quello ai gradi di caporal maggiore e di sergente.

La mancata promozione ai gradi ora citati è causa di esclusione dal proseguimento della carriera di sottufficiale.

Detta proposta, proponendo un avanzamento a scelta, di per sé già seleziona gli elementi più meritevoli.

Per quanto sopra esposto, risulta chiaro ed evidente che il concorso previsto dalla normativa vigente risulta del tutto superfluo in quanto i criteri selettivi prima indicati e già previsti dall'inizio della carriera sono molto più rigidi e severi rispetto a quelli delle altre carriere dello Stato, perciò non c'è nessun concreto motivo per aggravare ancor di più gli inizi della carriera di sottufficiale con un ulteriore concorso.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è indetto, annualmente, un concorso per titoli per la nomina a tenente e gradi equiparati nei ruoli indicati nell'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, riservato ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente effettivo delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente abbiano concluso almeno il quinto anno di anzianità di grado e che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato sempre la qualifica di « eccellente ».

2. I posti da mettere a concorso sono pari al 50 per cento di quelli individuati per il concorso previsto dall'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. I titoli valutabili sono quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 56 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono il punteggio da attribuire ai singoli titoli.

5. Le nomine a tenente sono disposte secondo l'ordine della graduatoria risultante dall'attribuzione del punteggio e decorrono dalla data del decreto di nomina.

6. Al concorso di cui al comma 1 è possibile partecipare per un numero di volte non superiore a quattro.

7. I marescialli maggiori o gradi corrispondenti non vincitori del concorso, a causa della loro collocazione non utile nella graduatoria, che cessino dal servizio per età, per infermità o per decesso, sono nominati tenenti a decorrere dal giorno precedente la loro cessazione dal servizio. Ad essi, inoltre, sono attribuiti sei scatti di stipendio nel nuovo grado. Di tale ultimo beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria.

8. Ai marescialli maggiori o gradi corrispondenti che cessino dal servizio a domanda, qualora abbiano almeno trent'anni di servizio militare e abbiano partecipato per almeno quattro volte al concorso di cui al comma 1 senza tuttavia risultarne vincitori, si applicano i benefici di cui al comma 7.

9. Ai tenenti in servizio permanente effettivo nominati ai sensi delle disposizioni del presente articolo si applicano le norme stabilite dal titolo V della legge 10 maggio 1983, n. 212.

#### ART. 2.

1. L'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — 1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di età e, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1991, possono, a domanda, rimanere in servizio permanente fino al raggiungimento del 58° anno di età. La domanda va presentata entro il terzo mese precedente il compimento del 56° anno di età.

2. La durata massima della permanenza nell'ausiliaria è di otto anni; trascorso tale periodo i sottufficiali sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

3. I sottufficiali, tre mesi prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio permanente, possono rinunciare in forma scritta al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella riserva.

4. I sottufficiali in ausiliaria, anche prima del completamento del periodo massimo di permanenza indicato nel comma 2, possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari ».

## ART. 3.

1. Nei limiti delle immissioni previste dalla programmazione decennale di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, l'immissione nei ruoli organici del servizio permanente dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica avviene con il grado di sergente maggiore o corrispondente, secondo le disposizioni indicate nei commi successivi del presente articolo.

2. Sono valutati ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore o corrispondente in servizio permanente, i sergenti che ne facciano domanda e che abbiano ultimato la ferma stabilita dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero quella prevista dall'articolo 15 della stessa legge.

3. Per le modalità della valutazione per l'avanzamento a scelta di cui al comma 2, si applicano le pertinenti disposizioni del titolo III della legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. I sergenti giudicati idonei sono promossi al grado di sergente maggiore o corrispondente e iscritti nei ruoli del servizio permanente, secondo l'ordine della graduatoria di merito compilata dalla commissione di avanzamento e nel limite delle immissioni fissate per l'anno dalla programmazione decennale di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212. La promozione e la conseguente iscrizione nei ruoli del servizio permanente sono disposte con decreto del Ministro competente e decorrono dalla data di ultimazione della ferma dalla quale i sottufficiali provengono.

5. I sergenti giudicati non idonei all'avanzamento sono collocati in congedo e non possono più essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.

6. I sergenti giudicati idonei al grado superiore ma non promossi a causa della collocazione non favorevole nella graduatoria di merito, possono, a domanda, essere valutati una seconda e ultima volta in occasione delle immissioni in servizio permanente immediatamente successive.

A tal fine sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Se giudicati nuovamente idonei ma non promossi, sono collocati in congedo.

ART. 4.

1. Gli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati. Le disposizioni in essi contenute continuano tuttavia ad applicarsi, in via transitoria, fino alla conclusione del concorso previsto dall'articolo 13 della stessa legge n. 212 del 1983, per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già eventualmente effettuata una delle due prove scritte previste dall'ultimo comma dell'articolo 17 della medesima legge n. 212 del 1983.

2. Nella terza colonna della tabella C annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, in corrispondenza del grado di sergente, la parola « concorso » è sostituita dalla parola « scelta ».